

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 24 settembre 2021

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di La Spezia Piazza Kennedy John Fitzgerald n. 27 La Spezia - 19124

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 195/2021 - Rappresentante di lista candidato alle elezioni

Con la Vostra richiesta del 17 settembre 2021 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10556 del 17/09/2021) avete richiesto se il rappresentante di lista possa essere un soggetto candidato alle elezioni dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e del Collegio dei revisori nonché alle elezioni del CPO.

Al fine di rispondere al quesito in via preliminare si osserva che il rappresentante di lista è il soggetto designato dalla lista a cui è riconosciuto il diritto di assistere e partecipare a tutte le operazioni del seggio elettorale. Il diritto di assistere alle operazioni elettorali è positivizzato nel Regolamento elettorale per l'elezione dei Consiglio dell'Ordine all'art. 13, co. 2, il quale prevede che "A tutte le operazioni del seggio elettorale possono partecipare due rappresentanti per ogni lista ammessa alla competizione elettorale. I nomi dei rappresentanti di ciascuna lista sono comunicati all'Ordine a mezzo PEC inviata dal candidato Presidente".

Fatta questa generica premessa deve evidenziarsi che, non essendo prevista nel Regolamento alcuna ipotesi di incompatibilità tra la qualità di candidato alle elezioni e la funzione di rappresentante di lista, è ammessa l'indicazione quale rappresentante di lista di un candidato alle elezioni, siano esse volte all'elezione del Consiglio dell'Ordine, del Collegio dei Revisori o del CPO.

Cordiali saluti.

Massimo Miani